

BUONA SCUOLA ? SOLO EFFETTI SPECIALI LA NOSTRA ANALISI

Il disegno di Legge sulla cosiddetta "Buona scuola" proposta da Matteo Renzi, accanto a qualche gadget per sviare l'attenzione (la famosa "carta del prof"), rappresenta l'organica continuazione della politica di aziendalizzazione della scuola portata avanti in questi anni indifferentemente dai governi di Destra e di "Sinistra".

Notevolmente ampliati i poteri del Dirigente scolastico che potrà conferire incarichi ai docenti confinati nell'organico funzionale, licenziare in tronco quelli che non superano il periodo di prova, prendere ogni sorta di decisioni con organi collegiali ridotti alla sola funzione consultiva (in spregio al principio costituzionale della libertà di insegnamento). Finanziare le scuole private, obbligare le scuole pubbliche a sostenersi con il 5 per mille e con le donazioni e sponsorizzazioni di privati, anche il piano di assunzioni (imposto dalla sentenza della Corte europea) appare decisamente inferiore alle necessità.

Infine viene conferita al governo una amplissima delega in bianco per riformare il settore dell'istruzione.

Ma analizziamo l'articolato:

Art. 1

solito pistolotto iniziale sull' "autonomia scolastica", ogni "istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento delle competenze degli studenti e l'apertura della comunità scolastica al territorio"

Art. 2

"è rafforzata la funzione del dirigente scolastico" e istituito "l'organico dell'autonomia" su base triennale, le scuole individuano le proprie esigenze anche al fine del potenziamento dell'offerta formativa (è dal DPR 275/99 che ce lo sentiamo dire, ma fino ad ora le "riforme" e i "potenziamenti" si sono fatti solo riducendo i fondi alle scuole) viene elencato un lungo elenco di campi in cui dovrebbe avvenire questo potenziamento, dall'insegnamento della lingua inglese (CLIL) a quello di Arte e Musica (comma 3).

Su questa base le scuole predispongono entro il "mese di ottobre precedente al triennio di riferimento" un POF triennale. Che viene approvato da USR e MIUR (ovviamente sulla base delle compatibilità finanziarie). Una volta ottenute le risorse (in termini di denaro ed organici) il Piano viene definitivamente "elaborato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti e il consiglio d'Istituto" (cioè questi organi perdono ogni potere decisionale, a dispetto del principio della Libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione) a questo punto i DS "scelgono il personale da assegnare ai posti dell'organico docenti, con le modalità di cui all'art. 7" (comma 11 art. 2). Già nel prossimo A.S. 2015/16 il DS "individua i docenti da destinare all'organico funzionale [...] scegliendoli dal ruolo di cui all'art. 7" sulla base di una ipotesi-stralcio di POF "redatta di concerto con il Collegio dei Docenti e sentito il Consiglio di Istituto" (comma 13).

Nella Primaria l'insegnamento della lingua Inglese viene assicurata (ovviamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e di organico) utilizzando "docenti madrelingua" o altrimenti abilitati (viene da piangere considerando il modo buffonesco in cui decine di migliaia di maestre/i sono state/i costrette/i ad abilitarsi in Inglese con corsi farsa) (comma 14)

Musica ed Educazione Fisica nella Primaria saranno assicurate (ovviamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e di organico) anche ricorrendo a specialisti anche di ruolo

“in altri gradi di istruzione” (comma 15)

Il Fondo per il funzionamento delle scuole è incrementato di euro 126 milioni annui dal 2016 (cioè una miseria) (comma 16)

Art. 3

Vengono introdotte materie opzionali a scelta dello studente nelle scuole secondarie di secondo grado, il DS “può individuare percorsi formativi [...] utilizzando anche finanziamenti esterni, comprese sponsorizzazioni”. Di “materie opzionali” sentiamo parlare dai tempi di Berlinguer (mai realizzato per mancanza di risorse, anzi sono state eliminate tutte le sperimentazioni per tagliare il numero dei docenti), per il resto viene ribadito il ruolo manageriale del DS.

Art. 4

incrementata l’alternanza scuola-lavoro negli Istituti Tecnici e Professionali (almeno 400 ore negli ultimi 3 anni) e nei Licei (almeno 200 ore negli ultimi 3 anni). Le norme si applicheranno alle classi terze attivate nell’A.S. successivo alla data di entrata in vigore della legge. L’attività può essere svolta anche con contratto di apprendistato (comma 6). è compito del DS individuare i partner esterni (privati e pubblici) con apposite convenzioni (comma 8)

Art. 5

Prevista l’emanazione di un ambizioso Piano Nazionale Scuola Digitale per l’innovazione digitale. Con quali soldi ? Vengono stornati 90 milioni di Euro dal Fondo di funzionamento del 2014 (cioè do con una mano quello che tolgo con l’altra) e dal 2016 autorizzata la spesa di 30 milioni di Euro. (comma 6)

Art. 6

ridefinisce l’organico dei docenti, sarà composto “dai posti comuni, quelli di sostegno e quelli funzionali” (comma 1) sulla base dei piani triennali presentati dalle scuole. Viene determinato su base regionale ogni tre anni. “I posti dell’organico sono attribuiti dai dirigenti scolastici al personale iscritto negli albi, ai sensi dell’art. 7” (comma 3)

Art. 7 delinea le competenze del DS.

Il DS “propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti” assegnati alla scuola “ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4, nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra Istituzione scolastica” (comma 2) questi incarichi avranno “durata triennale” rinnovabile e dovranno (meglio usare il condizionale: dovrebbero) essere assegnati secondo criteri di trasparenza. “i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali” (comma 4). Questa norma (come pure quella relativa all’incarico da parte del DS) non si applica al personale docente già in ruolo, salvo che in caso di mobilità.

I DS individuano max tre docenti “tra quelli di ruolo che lo coadiuvano nell’organizzazione dell’istituzione” (comma 5, attualmente sono due).

I DS possono ridurre il numero di studenti per classe sulla base delle risorse disponibili (ci saranno ?) (comma 6)

Viene sostanziosamente incrementato il fondo per il premio di risultato dei DS (comma 7) 12 milioni per il 2015 e ben 35 milioni a partire dal 2016.

Art. 8

Previsto un piano di assunzioni straordinarie : verranno assunti i vincitori di concorso dell'ultimo concorso ordinario e gli iscritti nelle GAE non è indicata l'entità delle assunzioni, si parla di centomila assunzioni il prossimo A.S., molto al di sotto delle indicazioni emergenti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Di conseguenza dal 1 settembre (non è indicato di che anno) le GAE "perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata", dall'entrata in vigore della legge sono sopresse le graduatorie dei concorsi antecedenti al 2012 (comma 10) La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto continua ad avere efficacia fino all'A.S. 2016/17 (comma 11)

Art. 9

Il personale docente in prova "è sottoposto a valutazione da parte del Dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria del docente con funzioni di tutor, sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto" (comma 3) In caso di valutazione negativa prevista la "dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso" (comma 5) siamo cioè al licenziamento in tronco.

Art 10

Stanziati 200 milioni di euro dal 2016 per premiare gli insegnanti "migliori". Sarà il Dirigente scolastico a sceglierli "sentito il Consiglio di Istituto"

Art 11

Siamo ai gadget... Viene istituita una "carta del docente", un voucher di 500 euro che può essere utilizzato per le spese di aggiornamento (acquisto libri, pubblicazioni, corsi di aggiornamento, spettacoli teatrali...), la realizzazione è demandata all'emanazione di un successivo decreto, da dove vengano i soldi non è detto.

L'attività di formazione in servizio dei docenti è "obbligatoria, permanente e strutturale" (stanziati 40 milioni di euro annui)

Art 12

I contratti a tempo determinato non possono superare i 36 mesi, anche non consecutivi (come verrà applicata questa norma? eliminando le supplenze con assunzioni a tempo indeterminato. Oppure non assumendo più i precari che siano vicini alla maturazione del triennio ?)

Viene creato un fondo per il risarcimento dei danni subiti da chi facesse causa per aver subito un contratto di precariato superiore a 36 mesi (solo 10 milioni e solo per chi vince una causa)

Le norme successive più importanti prevedono:

la creazione di un Portale unico implementato dalle varie scuole (art. 14), la possibilità di versare il 5 per mille alle scuole (art. 15), la detraibilità di donazioni alle scuole (School bonus, art 16), la detraibilità delle spese per la frequenza a scuole private (infanzia, primaria e media) fino a 400 euro pro capite (art. 17) un nuovo regalo alle scuole private, norme in materia di edilizia scolastica, una amplissima delega in bianco al Governo per emanare decreti legislativi di riordino e riforma della scuola (art. 21)